



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2167

Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali delle Repubbliche di Croazia e del Montenegro e ai loro discendenti

Indice

1. DDL S. 2167 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2167	4

1. DDL S. 2167 - XVII Leg.

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali delle Repubbliche di Croazia e del Montenegro e ai loro discendenti

S.2167 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2167

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2167

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GIOVANARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2015

Introduzione dell'articolo 17-*quater* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali della Repubblica di Croazia e del Montenegro e ai loro discendenti

Onorevoli Senatori. -- La legge sulla cittadinanza n. 124 dell'8 marzo 2006 con gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* ha modificato la legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Veniva in tal modo introdotta la riapertura dei termini per il riacquisto o l'acquisto della cittadinanza per i cittadini italiani e loro discendenti, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava.

La legge tuttavia dimenticò di includere tra i beneficiari gli italiani più meritevoli, quanti, dopo il Trattato di Rapallo del 1920, scelsero con onore di conservare o di acquisire la cittadinanza italiana rimanendo a vivere nella Dalmazia non annessa, oggi divisa tra Croazia e Montenegro, e furono poi costretti a rinunciarvi dopo il secondo conflitto mondiale. È quindi doverosa e sentita l'esigenza di estendere anche ad essi i medesimi benefici.

Nel 2007 il Primo ministro croato Ivo Sanader, rispondendo ad una interrogazione al *Sabor* (il Parlamento croato), criticò la legge italiana in quanto concedeva i benefici facendo riferimento solo agli italiani residenti nei territori già appartenuti all'Italia anziché a quelli di tutta la Croazia. In quella circostanza, l'onorevole Furio Radin, rappresentante al *Sabor* della minoranza italiana in Croazia, rassicurò il *premier* Sanader, dichiarandosi favorevole ad interessare il Parlamento italiano per l'estensione dei benefici all'intero territorio dell'attuale Croazia.

Si ritiene quindi necessario che l'estensione dei benefici sia concessa anche se rigorosamente limitata a quanti siano già stati in possesso della cittadinanza italiana (posseduta quali «regnicoli» o per averla ricevuta dopo il 1921) ed ai loro discendenti, attenendosi, per semplificare le cose e non generare nuovi problemi, alle modalità e i requisiti richiesti per i cittadini italiani già residenti nei territori ceduti nel 1947. Ai fini dell'ammissione alla concessione della cittadinanza prevista dal presente disegno di legge si è scelto come riferimento il 10 giugno 1940 quale data nella quale i cittadini italiani dovevano risiedere nella Dalmazia non annessa.

Il presente disegno di legge, pur riguardando un numero di domande prevedibilmente inferiore alle duecento, avrebbe un grande valore morale e sarebbe un importante beneficio per la presenza italiana rimasta in Dalmazia, piccola ma di grande significato storico e culturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 17-*ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 17-*quater*. -- *I*. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

a) ai soggetti, non inclusi tra quelli di cui all'articolo 17-*bis*, che siano stati cittadini italiani e che,

come tali alla data del 10 giugno 1940, erano residenti nei territori attualmente facenti parte della Repubblica di Croazia e del Montenegro;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera *a)*».

2. Ai fini della richiesta del riconoscimento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 17-*ter*».

